



FOIANO PALLAVOLO

Sede sociale: Foiano della Chiana, via Foro Boario,
corrisp.: Via Vecchia, 1 c/o Vannuccini L. tel. 0360 887356

Recapiti telefonici: 0575 643030;

fax 0575 640921 .

P.I. 01664150511 matr. FIPAV 100460024

VERBALE DI RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FOIANO PALLAVOLO DEL 7 luglio 2006.

Quest'oggi, venerdì, sette luglio alle ore 21,30 si riunisce il consiglio Direttivo dell'associazione sportiva denominata Foiano Pallavolo.

Sono presenti i Sigg. Vannuccini Loredano, Presidente socio fondatore; i consiglieri signori: Angioloni Piero vice presidente e socio fondatore, Vanni Luciano socio effettivo, Tiezzi Giovanni socio effettivo, Dorini Eugenio socio effettivo, Buonvino Vincenzo socio effettivo, Bartoli Mauro socio effettivo, Censini Giorgio socio fondatore, Becherini Igino socio fondatore che funge da segretario, Corsano Claudio socio fondatore e Beligni Patrizia socio fondatore.

La riunione è stata convocata dal Presidente che prende subito la parola e informa i presenti che le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni impongono alle associazioni sportive come la nostra, di cambiare la denominazione.

Di conseguenza la nuova denominazione dovrà essere la seguente: **"FOIANO PALLAVOLO GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO"**, abbreviato in **"FOIANO PALLAVOLO g.s.d."**.

Tutti i consiglieri preso atto della comunicazione si dichiarano unanimemente d'accordo con il presidente. Quindi si delibera di modificare l'art. 1 del vigente Statuto Sociale come di seguito:

- Art. 1 L'Associazione Sportiva non riconosciuta è denominata **"FOIANO PALLAVOLO GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO"**, abbreviato in **"FOIANO PALLAVOLO g.s.d."**; la denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni approvate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il sig. Vannuccini propone inoltre un altro cambiamento: nello statuto della nostra associazione, precisamente nell'art. 15 è previsto tra l'altro, che i membri del consiglio non abbiano diritto ai rimborsi spese né gettoni di presenza di nessun genere. Sentito però il parere di alcuni consiglieri, che in più occasioni hanno fatto notare la lievitazioni dei costi, soprattutto dei carburanti e non

solo, propone di cambiare lo stesso articolo, consentendo di rimborsare ai consiglieri le spese che sostengono per le trasferte che a qualsiasi titolo effettuano per l'associazione.

Dopo breve discussione tutti i consiglieri accettano la proposta che quindi viene accolta da tutto il consiglio all'unanimità, pertanto si delibera di modificare l'art. 15 dello statuto vigente come di seguito:

- Art. 15 Ai membri del Consiglio direttivo, e comunque ad ogni associato avente diritto di voto deliberativo, non sono riconosciuti compensi o gettoni di alcun genere, né in denaro né in natura. Stesso dicasi per i compensi e/o gettoni eventualmente da erogare a parenti od affini entro il quarto grado per incarichi loro affidati e/o collaborazioni eseguite."

Alle ore 22,45 circa il Presidente dopo aver ringraziato i partecipanti, dichiara conclusa la riunione. Null'altro essendovi da deliberare si passa quindi alla stesura ed alla firma del presente verbale.

Il Segretario

Igino Becherini





Il vicepresidente

Piero Angioloni



Il Presidente

Loredano Vannuccini



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"FOIANO PALLAVOLO GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO"

Art. 1 L'Associazione Sportiva non riconosciuta è denominata "**FOIANO PALLAVOLO GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO**", abbreviato in "**FOIANO PALLAVOLO g.s.d.**"; la denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni approvate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 L'associazione ha sede in Foiano della Chiana (AR), via del Foro Boario s.n.c., in locali all'uopo adibiti presso il locale Palazzetto dello Sport.

Art. 3 La Associazione non ha alcuno scopo di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale. Gli eventuali proventi delle attività devono essere reinvestiti in ulteriori attività proposte, siano esse sportive che non, oppure devoluti in beneficenza.

Art. 4 L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva della pallavolo e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento realizzare ogni altra iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie in modo da contribuire alla loro formazione psicofisica, sociale e culturale.

L'associazione potrà estendere il proprio scopo sociale anche ad altre discipline sportive. L'associazione potrà inoltre compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il consiglio direttivo riterrà utile od opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, senza limitazione alcuna.

Art. 5 L'associazione procederà alla propria affiliazione o adesione alla FIPAV.

Art. 6 L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere prese dal Consiglio Direttivo non siano state totalmente eseguite.

Art. 8 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni o proventi acquisiti o pervenuti a qualunque titolo da privati, ditte, società di qualsiasi genere, enti pubblici o privati, dalle contribuzioni o donazioni dei soci, dalle sovvenzioni del Coni, delle federazioni sportive, di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 9 Gli associati si distinguono in : FONDATORI, ORDINARI, ATLETI.
I FONDATORI sono quelli che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, partecipano al Consiglio Direttivo con voto deliberativo e fra essi viene eletto uno dei membri del collegio arbitrale nelle ipotesi previste nel successivo Art. 16.

GLI ORDINARI sono tutti gli altri associati ad esclusione degli atleti. Tali associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo al Consiglio Direttivo.

GLI ATLETI e i tecnici non possono partecipare al Consiglio Direttivo salvo che siano stati accettati come associati ordinari.

Belp. Patai
Quattrone
Low - Uoh

D. Sordani
Calderini
Bruno

Giustini

Am. Gugli
Podali Mare
Tommasi
F. P.

Art. 10 Gli associati cessano di appartenere alla associazione :

- per decesso
- per recesso
- per decadenza
- per esclusione

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo e avrà effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno in corso.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dei regolamenti interni, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere al Consiglio Direttivo.

Il ricorso, che sospende la delibera, deve essere presentato a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 11 L'Associazione è retta dal CONSIGLIO DIRETTIVO che è composto da :

- Il Presidente che lo presiede;
- Il Vice Presidente;
- Gli associati con voto deliberativo;
- Il Segretario.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO dura in carica un triennio, attua le proprie deliberazioni e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il PRESIDENTE e il VICE PRESIDENTE sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica un anno; hanno la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il VICEPRESIDENTE sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, del Consiglio Direttivo.

Il SEGRETARIO è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra non associati.

Art. 12 Il CONSIGLIO DIRETTIVO è la riunione di tutti i componenti con voto deliberativo al voto.

Al Consiglio Direttivo sono demandate tutte le decisioni concernenti l'Associazione per il conseguimento delle finalità associative.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa anche l'ordine del giorno.

Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando questo sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Ogni partecipante al Consiglio Direttivo con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi né per delega.

Belp. Petre
Alessandro
Loren Ueh

Donny
Luisa - Lucia
Bruno

Am. Gianni

Am. Gianni
Bortali Mauro

Am. Gianni

Art. 13 Il Consiglio Direttivo riunito in via ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio che termina il trenta giugno di ogni anno.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo delibera :

- in prima convocazione con voto favorevole della metà degli associati aventi diritto al voto deliberativo;
- in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono validamente approvate solo se ottengono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto deliberativo.

Art. 15 Ai membri del Consiglio direttivo, e comunque ad ogni associato avente diritto di voto deliberativo, non sono riconosciuti compensi o gettoni di alcun genere, né in denaro né in natura. Stesso dicasi per i compensi e/o gettoni eventualmente da erogare a parenti od affini entro il quarto grado per incarichi loro affidati e/o collaborazioni eseguite.

Art. 16 I titolari degli organi associativi decadono.

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo eletto tra i soci fondatori su proposta del Consiglio Direttivo; ed il terzo nominato dai primi due tra gli altri associati, in caso di disaccordo il terzo arbitro verrà nominato, su richiesta del Presidente della Associazione, dal Presidente del Comitato Provinciale della F.I.P.A.V..

Art. 18 In caso di estinzione dell'Associazione i beni residui vengono devoluti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo che ha deciso lo scioglimento; in mancanza vengono devoluti ad una Società sportiva della medesima Provincia designata dal Comitato Provinciale della F.I.P.A.V..

Art. 19 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le Norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute senza finalità di lucro.

Art. 20 In sede di prima costituzione la Associazione Sportiva non riconosciuta "FOIANO PALLAVOLO", chiederà l'applicazione della legge 398/91 ai fini fiscali, salvo superamento in seguito dei limiti ivi previsti.

Art. 21 Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla F.I.P.A.V. e sottoposti all'approvazione del C.O.N.I. ai sensi di Legge.

Belletti - Petrone
Gianni Joly - Jullianni
Gianni Joly - Jullianni
Bianchi

Barbali Manó

Varini